



CONAF
**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

Regolamento CONAF 01/2016

***Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca
e borse di dottorato di ricerca***

Consiglio dell'Ordine Nazionale Approvato con Delibera di Consiglio n. 148 del 11 Febbraio 2016
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma

INDICE

TITOLO I - Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - Criteri per il conferimento di borse di studio

Articolo 3

- **3.1 Prova di concorso e bando di selezione**
- **3.2 Tipologie**
- **3.3 Requisiti di ammissione**
- **3.4 Domanda di ammissione**
- **3.5 Titoli ed attestati**

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

- **3.6 Limiti di età**
- **3.7 Commissione esaminatrice**
- **3.8 Valutazione dei candidati**
- **3.9 Graduatoria**
- **3.10 Durata e importo**
- **3.11 Interruzioni, decadenza e rinuncia alla borsa**
- **3.12 Preavviso**
- **3.13 Compatibilità con altri redditi**
- **3.14 Svolgimento e valutazione dell'attività**
- **3.15 Trattamento dei dati personali**

TITOLO III - Criteri per l'assegnazione degli assegni di ricerca

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

Articolo 4

- **4.1 Prova di concorso e bando di selezione**
- **4.2 Natura e requisiti di ammissione**
- **4.3 Domanda di ammissione**
- **4.4 Titoli ed attestati**
- **4.5 Limiti di età**
- **4.6 Commissione esaminatrice**
- **4.7 Valutazione dei candidati**
- **4.8 Graduatoria**
- **4.9 Durata e importo**
- **4.10 Interruzioni, decadenza e rinuncia all'assegno**

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

- **4.11 Svolgimento e valutazione dell'attività**
- **4.12 Trattamento dei dati personali**
- **4.13 Incompatibilità**
- **4.14 Preavviso**

TITOLO IV - Criteri per l'assegnazione di borse di Dottorato di Ricerca

Articolo 5

- **5.1 Natura**
- **5.2 Requisiti di ammissione**
- **5.3 Convenzioni con le Università**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente Regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell'assegnazione di borse di studio, di assegni di ricerca e di dottorati di ricerca con oneri a carico dell'Ente o coperti da finanziamenti provenienti da enti/organismi esterni. In tale ultimo caso, gli strumenti formativi devono essere esplicitamente previsti nei progetti di ricerca e/o nelle convenzioni.

Articolo 2 - Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento:

- per *borsa di studio* si intende il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne una migliore formazione mediante l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche;
- per *assegno di ricerca* si intende la corresponsione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- per *dottorato di ricerca* si intende un corso universitario post-laurea finalizzato a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le Strutture del CRA, attività di ricerca di alta qualificazione

TITOLO II

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Articolo 3

3.1 Prova di concorso e bando di selezione

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

1. Le borse di studio di cui all'art. 1, vengono conferite tramite selezioni pubbliche per titoli ed esame colloquio comprensivo della prova obbligatoria di lingua Inglese.
2. Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del CONAF salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai finanziatori dei programmi.

3.2 Tipologie

1. Le borse di studio sono assegnate a giovani laureati in discipline attinenti il settore di ricerca oggetto della borsa di studio che permettano l'accesso alla professione di Dottore Agronomo e di dottore Forestale.
2. Il borsista svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal Coordinatore del Centro Studi, senza orario predeterminato.

3.3 Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea o titoli universitari superiori o che possiedono gli ulteriori ed eventuali requisiti di volta in volta previsti dal bando medesimo.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall'autorità competente.

3.4 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento della borsa di studio deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).

3.5 Titoli ed attestati

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).

3.6 Limiti di età

Possono partecipare alla selezione coloro che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

3.7 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Delibera del Consiglio del CONAF ed è composta da tre membri: uno almeno scelto tra i Consiglieri CONAF con funzione di Presidente e gli altri scelti tra professionisti o consulenti CONAF. Potranno essere nominati membri aggiuntivi al fine di valutare la conoscenza della lingua inglese ed accettare le conoscenze dell'informatica di base.

3.8 Valutazione dei candidati

1. La selezione avverrà per titoli, colloquio e prova diretta ad accettare la conoscenza della lingua inglese. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui:
- **14 punti** per i titoli, così suddivisi:

a) voto di laurea	<u>max 8 punti</u>
b) pubblicazioni max 3 pubblicazioni individuate dal candidato	<u>max 3 punti</u>
c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca o tecnologico, tra cui: 1. specializzazioni post-laurea di durata superiore a 6 mesi 2. borse di studio, dottorato 3. incarichi di ricerca o professionale di durata almeno semestrale 4. attestati di idoneità in concorsi pubblici	<u>max 3 punti</u>

- **14 punti** per il colloquio. Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio. Nel corso dello stesso sarà accertata la conoscenza dell'informatica di base e la conoscenza dell'eventuale seconda lingua straniera e l'eventuale conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti **9,8**.

- **2 punti** per la prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese, la cui conoscenza a livello ritenuto almeno sufficiente dalla Commissione costituisce requisito essenziale ai fini del conferimento della borsa.

2. I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione.
3. La valutazione dei titoli dovrà precedere l'espletamento del colloquio e della prova di inglese. I risultati della valutazione dei titoli dovranno essere resi noti prima dell'espletamento del colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. In tale sede sarà indicata la data e il luogo di svolgimento del colloquio. Detta pubblicazione avrà effetti di notifica anche ai fini delle esclusioni per mancanza di possesso dei requisiti.

3.9 Graduatoria

1. Espletato il colloquio, la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli, del punteggio del colloquio e del punteggio della prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. La graduatoria finale sarà formulata dal Consiglio; a tal fine, a parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.
2. Il Presidente del CONAF verifica la regolarità del procedimento e, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione, nomina il/i vincitore/i.
In caso di interruzione della borsa di studio la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria successivamente al vincitore purché il periodo residuo della borsa di studio non sia inferiore a sei mesi.
3. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione successiva.

3.10 Durata e importo

1. Le borse di studio hanno una durata da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi e sono prorogabili, previa motivata richiesta del Coordinatore del Centro Studi al Consiglio del CONAF al fine di completare eventuali ricerche in atto, sempre nel limite massimo di 36 mesi.
2. L'importo annuale delle borse di studio, ove non espressamente previsto dai soggetto finanziatore, è stabilito dal bando.
3. Chi ha già usufruito di borse di studio bandite dal CONAF per un periodo complessivo di 36 mesi non può usufruirne una seconda volta.
4. Per quanto riguarda i rischi di infortuni e responsabilità civile il CONAF provvede alla copertura assicurativa.

3.11 Interruzioni, decadenza e rinuncia alla borsa

1. L'erogazione della borsa di studio é sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno.
2. Le sospensioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento dei diritti a completare l'attività di studio-ricerca. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione. L'attività verrà comunque considerata conclusa e la borsa considerata decaduta allo scadere del termine previsto ovvero ove lo strumento formativo sia correlato alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la proseguia senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Presidente del CONAF su richiesta motivata del Coordinatore del Centro Studi.
4. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente del CONAF e al Coordinatore del Centro Studi.

3.12 Preavviso

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare della borsa di studio é tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso il CONAF ha il diritto di trattenere al frutto della borsa di studio un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3.13 Compatibilità con altri redditi

1. Le borse di studio di cui ai presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Il bando può altresì prevedere, in presenza di adeguata copertura finanziaria, un periodo di parziale svolgimento dell'attività presso un'istituzione di ricerca italiana o straniera convenzionata con il CONAF.

3.14 Svolgimento e valutazione dell'attività

1. Le attività oggetto della borsa di studio devono essere definite in un piano di lavoro approvato dal Consiglio del CONAF come proposto dal Coordinatore del Centro Studi da allegare come parte integrante al contratto da stipulare con il borsista.
2. Oltre a garantire la formazione del titolare della borsa di studio, il Coordinatore del Centro Studi deve redigere trimestralmente una relazione sull'attività svolta dal borsista e deve trasmetterla al CONAF.
3. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Coordinatore del Centro Studi invia una motivata relazione al CONAF ; il Consiglio del CONAF procederà agli atti di competenza per la decadenza della borsa così come definiti al comma 4 dell'art. 3.11.

3.15 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi dei D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

TITOLO III

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Articolo 4

4.1. Prova di concorso e bando di selezione

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

1. Gli assegni di ricerca di cui all'art. 1, vengono conferiti tramite selezioni pubbliche per titoli ed esame colloquio comprensivo della prova obbligatoria di lingua inglese.
2. Il bando di selezione è emanato dal Presidente del CONAF anche su proposta del Coordinatore del Centro Studi.
3. L'Ente potrà pubblicare un unico bando riferito a più aree scientifiche oppure potrà emanare distinti bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
4. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
5. Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione anche per via telematica mediante la pubblicazione sul sito web del CONAF e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai finanziatori.

6. 4.2 Natura e requisiti di ammissione

1. Gli assegni di ricerca previsti dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere conferiti a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo del CONAF e degli altri soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010.
2. Possono partecipare alla selezione coloro che abbiano acquisito il dottorato di ricerca in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero.

4.3 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni di ricerca deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).

4.4 Titoli ed attestati

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).

4.5 Limiti di età

Non vi sono limiti di età per essere percettori di assegni di ricerca.

4.6 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Delibera del Consiglio del CONAF ed è composta da tre membri: uno scelto tra i Consiglieri CONAF con funzione di Presidente e gli altri scelti tra professionisti e consulenti CONAF. Potranno essere nominati membri aggiuntivi al fine di valutare la conoscenza della lingua inglese ed accertare le conoscenze dell'informatica di base.

4.7 Valutazione dei candidati

1. La selezione avverrà per titoli, colloquio e prova diretta ad accettare la conoscenza della lingua inglese. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui:
- **13** punti per i titoli, così suddivisi:

a) voto di laurea	max 3 punti
b) pubblicazioni max 5 pubblicazioni individuate dal candidato	max 5 punti

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dottorato di ricerca aggiuntivo • Titoli di perfezionamento post laurea e incarichi di attività di ricerca di durata almeno semestrale • Assegni di ricerca, borse di studio • Attestati di idoneità in pubblici concorsi 	max 5 punti

- **15 punti** per il colloquio. Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell'assegno di ricerca. Nel corso dello stesso sarà accertata la conoscenza dell'informatica di base e la conoscenza dell'eventuale seconda lingua straniera e l'eventuale conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti **10,5**
- **2 punti** per la prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese ad un livello ritenuto sufficiente dalla Commissione costituisce requisito essenziale ai fini del conferimento dell'assegno.

2. I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione.
3. La valutazione dei titoli dovrà precedere l'espletamento del colloquio e della prova di inglese. I risultati della valutazione dei titoli dovranno essere resi noti prima dell'espletamento del colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. In tale sede sarà indicata la data ed il luogo di svolgimento del colloquio. Detta pubblicazione avrà effetti di notifica anche ai fini di esclusioni per mancanza di possesso dei requisiti.

4.8 Graduatoria

1. Espletato il colloquio, la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli, del punteggio del colloquio e del punteggio della prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. La graduatoria finale sarà formulata dal Consiglio; a tal fine, a parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

2. Il Presidente del CONAF verifica la regolarità del procedimento e, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione, nomina il/i vincitore/i.
3. In caso di interruzione della borsa di studio la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento dell'assegno di ricerca al candidato utilmente collocato in graduatoria successivamente al vincitore purché il periodo residuo della borsa di studio non sia inferiore a sei mesi.
4. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento dell'assegno di ricerca al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione successiva.

4.9 Durata e importo

1. Come previsto dal citato articolo 22, comma 3, della Legge 240/2010 gli assegni hanno durata compresa da uno a tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 (ricercatori a tempo determinato) intercorsi anche con atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei rapporti di cui al comma precedente non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Come previsto dall'articolo 22, comma 6 della Legge 240/2010, agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e s.m.i., nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di

cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, ed in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..

6. Per quanto riguarda i rischi di infortuni e responsabilità civile il CONAF provvede alla copertura assicurativa.
7. L'importo minimo degli assegni di ricerca è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica.

4.10 Interruzioni, decadenza e rinuncia all'assegno

1. L'erogazione dell'assegno di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a trenta giorni per anno.
2. Le interruzioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attività di ricerca ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell'attività. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione.
3. L'attività verrà comunque considerata conclusa e l'assegno considerato decaduto allo scadere del termine previsto ovvero, ove l'attività di ricerca sia correlata alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.
4. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Presidente del CONAF su richiesta motivata del Coordinatore del Centro Studi.
5. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente del CONAF e al Coordinatore del Centro Studi.

4.11 Svolgimento e valutazione dell'attività

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

1. Il soggetto titolare dell'assegno di ricerca partecipa a programmi/progetti di ricerca delle strutture di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il Coordinatore del Centro Studi e gli altri ricercatori coinvolti.
2. Le attività oggetto dell'assegno devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il Coordinatore del Centro Studi e il titolare dell'assegno.
3. Il Coordinatore del Centro Studi garantisce il corretto svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno ed informa, mediante relazioni annuali sull'attività svolta dall'assegnista, il Consiglio del CONAF.
4. I contratti che gravano su progetti con obbligo di rendicontazione del tempo del personale, dovranno prevedere che l'assegnista sia tenuto alla regolare registrazione del tempo dedicato alle attività progettuali mediante timesheet o altro idoneo strumento indicato dall'Amministrazione.
5. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente Coordinatore del Centro Studi una relazione sull'attività svolta, la quale sarà oggetto di valutazione anche sulla base della relazione del Coordinatore del Centro Studi.
6. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Coordinatore del Centro Studi invia una motivata relazione al Consiglio del CONAF; quest'ultimo provvederà agli atti di competenza così come definiti dal comma 4 dell'art. 4.10.
7. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla pianta organica del CONAF.
8. Per eventuali depositi di domanda di brevetto industriale o di modello di utilità per invenzioni dell'assegnista o per la partecipazione ad attività inventiva in collaborazione con altri durante il periodo di godimento dell'assegno o nell'anno seguente alla sua interruzione, la titolarità dei diritti è in capo al Consiglio del CONAF, ma l'assegnista ha diritto all'equo premio.

4.12 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

4.13 Incompatibilità

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare l'attività di ricerca con soggiorni all'estero, da effettuarsi dal titolari degli assegni nell'ambito dell'attività prevista dal contratto di conferimento dell'assegno.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo del CONAF.

4.14 Preavviso

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso il CONAF ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

TITOLO IV

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 5

5.1 Natura

1. Il CONAF, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 della L. 210/1998 così come modificata dall'art. 19 della L. 240/2010 può:
 - a) costituire o partecipare a Consorzi con Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 02 – ROMA del 11 Febbraio 2016.

Approvato con delibera n. 148 nella seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2016

- b) stipulare convenzioni con l'Università per attivare "borse di dottorato" e "borse di studio per attività di ricerca post-dottorato" che devono svolgersi presso le proprie strutture di ricerca.
2. La convenzione pub prevedere che il CONAF si faccia carico del finanziamento della borsa di dottorato e in tal caso dovranno essere disciplinate le modalità di fruizione della borsa di dottorato.
 3. Nell'ipotesi in cui il CONAF stipuli convenzioni Università, il finanziamento della borsa di dottorato può essere posto a carico di soggetti finanziatori esterni o a carico del CONAF. Le convenzioni dovranno disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e le condizioni di utilizzo delle strutture e attrezzature del CONAF.

5.2 Requisiti di ammissione

Non vi sono limiti di età o di cittadinanza (per cittadini stranieri è necessario il riconoscimento del titolo richiesto da parte della competente autorità nazionale).

5.3 Convenzioni con le Università

1. Le Università convenzionate con il CONAF, emanano uno specifico bando per l'attivazione delle borse di dottorato nell'ambito delle Scuole e dei Corsi di Dottorato oggetto d'interesse del CONAF, curandone la selezione pubblica per esami tenendo conto dei criteri contenuti nella convenzione stipulata con il CONAF.
2. Nell'ipotesi di corsi di dottorato finanziati dal CONAF, l'Ente indica i propri esperti per il Collegio dei Docenti per la Commissione selezionatrice dei candidati per l'ammissione ai dottorati, così come previsto dalla normativa vigente. Le Convenzioni dovranno altresì prevedere il coinvolgimento degli esperti indicati dal CONAF quali docenti degli stessi corsi di dottorato.
3. Il finanziamento della borsa di dottorato sarà erogato a favore dell'Università con le modalità di seguito riportate:
 - una prima anticipazione dell'importo totale al fine di consentire all' Università di far fronte agli impegni di spesa derivanti dall'attivazione del dottorato;

Regolamento CONAF 01/2016

- le rimanenti annualità sono corrisposte alla fine di ciascun anno previo rendiconto analitico delle spese sostenute e relazione scientifica sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. La documentazione in argomento deve essere sottoscritta dal dottorando, dal Tutor e dal responsabile amministrativo.
 - eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste sono a carico dell'Università che é, altresì, responsabile per eventuali danni a persone e a cose che si possono verificare durante l'attività del dottorando.
4. Ad avvenuta pubblicazione del bando di cui al comma 1 da parte delle Università, il CONAF provvederà altresì a pubblicare il medesimo bando sul sito web dello stesso Ente.
5. La copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, é assicurata dall'Università.

Il Presidente

f.to Andrea Sisti, Dottore Agronomo